

INFORMACOOP

AGRICOLTURA

in collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative



Informacoop Agricoltura n.5/2017

Marzo 2017

REGOLAMENTO PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA QUALIFICA DEI RESIDUI DI PRODUZIONE COME SOTTOPRODOTTI

Con il decreto n. 264 del 13/10/2016 (GU n. 38 del 15/02/2017) il Ministero dell'Ambiente ha adottato il "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotto e non come rifiuti" che definisce **alcune** modalità con le quali il detentore dei residui di produzione può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "TU ambiente".

Il produttore può utilizzare altri mezzi prova o metodologie diverse anche riferiti a residui produttivi non presi in considerazione dal decreto (art. 4).

E' richiesta l'iscrizione ad un apposito albo presso la Camera di Commercio

Gli allegati elencano le Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di bioenergia che possono essere considerate sottoprodotto e descrivono le principali norme che ne regolamentano l'impiego e le operazioni ed attività che possono costituire normali pratiche industriali.

Collegamento al [DM 264](#)

Informacoop Agricoltura è realizzato da Confcooperative Unione Interprovinciale di Belluno e Treviso
RIPRODUZIONE RISERVATA.

DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2016 N. 244 C.D. MILLEPROROGHE

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2017 n. 49, S.O. è stata pubblicata la legge di conversione (L. n. 19/2017) del decreto legge n. 244. La norma ha apportato alcune modifiche al testo originario del decreto introducendo alcune disposizioni di interesse per il settore agricolo e agroalimentare:

- **differimento al 31 dicembre 2017** del termine per l'entrata in vigore **dell'obbligo dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali**
- proroga annuale in tema di incentivi ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno
- prorogano di un anno, del il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo.,
- **differisce al secondo semestre 2017** l'inizio dell'**operatività** della nuova disciplina del "contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare" dovuto al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti ("**contributo CONOE**")

Collegamento al [testo coordinato in GU](#)

REGOLAMENTO PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA QUALIFICA DEI RESIDUI DI PRODUZIONE COME SOTTOPRODOTTI

Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2017, è stato pubblicato il decreto di cui all'oggetto “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

Il provvedimento si prefigge l'obiettivo di dare delle indicazioni utili agli operatori, per dimostrare che un determinato residuo produttivo ha le caratteristiche indicate dall'articolo 184-bis del D.lgs. n. 152/2006.

Il testo si compone di una prima parte di carattere generale e una seconda parte, composta da allegati, che prende in considerazione per specifiche categorie di residui produttivi destinati ad impianti di produzione di biogas o di combustione per la produzione di energia, le normative applicabili e le attività a cui possono essere sottoposte che rientrano nel concetto di “normale pratica industriale” di cui all'articolo 184 bis del D.lgs. n. 152/2006.

Per quanto riguarda la prima parte di carattere generale segnaliamo che all'articolo 4, comma 2, si specifica che il decreto indica solo alcune modalità in cui il produttore può dimostrare che il residuo produttivo ha le caratteristiche del sottoprodotto di cui all'articolo 184-bis del Testo Unico Ambientale e, pertanto, è fatta salva l'ipotesi che il produttore utilizzi altri mezzi prova o metodologie diverse anche riferiti a residui produttivi non presi in considerazione dal decreto in commento.

Il decreto inoltre prevede alcuni adempimenti amministrativi in capo al produttore del sottoprodotto. In particolare è previsto che il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto debbano iscriversi in un registro pubblico presso le Camere di Commercio, al fine di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di sottoprodotti; la tenuta della documentazione (contratti o in alternativa scheda tecnica) va tenuta per un periodo di tre anni.

Con **nota del 3 marzo 2017** il Ministero ha specificato che l'iscrizione per il produttore e l'utilizzatore di sottoprodotti in apposito registro pubblico, tenuto presso le Camere di Commercio, non è in alcun modo abilitante nel senso che l'iscrizione o meno al predetto registro non pregiudica la possibilità per l'operatore di dimostrare che la sostanza o il materiale che utilizza nel ciclo produttivo è configurabile giuridicamente come sottoprodotto e non come rifiuto.

Altre novità riguardano la predisposizione di alcune regole riguardanti il deposito ed il trasporto dei sottoprodotti, la cui inosservanza pare possa pregiudicare la prova della presenza di uno dei requisiti tipici del sottoprodotto, ovvero, quello dalla “certezza dell'utilizzo del residuo in un ciclo produttivo”.

Per quanto concerne la parte speciale si rinvia all'allegato 1 del provvedimento, nel quale vengono identificati alcuni residui produttivi destinati ad impianti di biogas (sezione 1), la normativa di riferimento che ne disciplina il loro utilizzo e una serie di attività a cui possono essere sottoposte costituenti normale pratica industriale; mentre nella sezione 2 dell'allegato 1, vengono individuati alcuni residui che possono essere considerati sottoprodotti per la produzione di energia in impianti di combustione.

184-bis. Sottoprodotto

(articolo introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

FONDO NAZIONALE CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2017 il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017 contenente le disposizioni generali concernenti le modalità di utilizzo del fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione delle Legge 19 agosto 2016, n. 166.

Il Fondo è stato istituito dall'art. 11, comma 2, della Legge contro gli sprechi sopracitata; ha una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016-2017-2018 ed è destinato a finanziare progetti innovativi per la riduzione degli sprechi e l'impiego delle eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla produzione di imballaggi riutilizzabili e facilmente riciclabili e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale.

Il 50% delle risorse complessive disponibili è riservato all'erogazione di contributi tramite selezione pubblica per i progetti citati, mentre la restante parte può essere destinata al finanziamento di campagne di promozione e comunicazione, di giornate di approfondimento e studio, all'implementazione di un "osservatorio sugli sprechi", nonché per la realizzazione di sondaggi, ricerche e monitoraggi che coinvolgano consumatori e imprese.

Collegamento al [DM 3 gennaio 2017](#)

CRITERI PER L'UTILIZZO DEL RIFERIMENTO AD UNA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA O AD UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA NELL'ETICHETTATURA, NELLA PRESENTAZIONE O NELLA PUBBLICITÀ DI UN PRODOTTO COMPOSTO, ELABORATO O TRASFORMATO

Si informa che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato i criteri da seguire per il corretto utilizzo del riferimento ad una Denominazione d'origine protetta (DOP) o ad una Indicazione geografica protetta (IGP) nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato. I criteri differiscono a seconda che si tratti di una DOP o IGP vitivinicola oppure riferita ad un prodotti agricolo o alimentare, ai sensi del reg. UE n. 1151/2012.

I criteri sono pubblicati sul portale del Mipaaf al seguente link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9795>

VITIVINICOLO – OCM MISURA INVESTIMENTI

Il Ministero delle politiche agricole con il decreto n. 911 del 14/02/2017 ha definito le nuove disposizioni nazionali per la misura degli investimenti del settore vitivinicolo.

Rispetto alla precedente disciplina è stato inserito un criterio di priorità comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale e un'ampia discrezionalità da parte di Regioni o P.A. nella stesura del proprio bando.

Per la campagna 2016/2017 le domande dovranno essere presentate entro la data del 7 aprile.

Le circolari AGEA n. 18108 e 18304 del 1 marzo 2017 hanno definito le modalità operative relative all'applicazione della misura degli Investimenti nel PNS, nonché le istruzioni operative per l'accesso all'aiuto comunitario della citata misura per l'annualità 2016/2017.

Collegamento alle circolari agea [18108](#) e [18304](#)

VITIVINICOLO: RILASCIO AUTORIZZAZIONI NUOVI IMPIANTI VINICOLI

AGEA con circolare n. 18162 del 1° marzo 2017, ha definito le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti, per i reimpianti viticoli e per la costituzione e l'aggiornamento del Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli. La circolare sostituisce la precedente Circolare ACIU.2016.49 del 1° febbraio 2016.

Le domande per le autorizzazioni per i nuovi impianti devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno. Le regioni rilasciano le autorizzazioni per i nuovi impianti entro il 1 giugno.

Inoltre, si ricorda che con l'entrata in vigore del c.d. Testo unico del vino si applicano le sanzioni ivi previste - articolo 69 del testo unico del vino LEGGE n. 238 del 12 dicembre 2016 - per il mancato utilizzo di un'autorizzazione per il nuovo impianto: il produttore che non abbia utilizzato, nel corso del relativo periodo di validità, un'autorizzazione concessa per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative seguenti:

- a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'Organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

Collegamento alla [circolare agea](#)

ZOOTECNIA – MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) CONCERNENTI GLI ALLEVAMENTI DI POLLAME E DI SUINI

La Commissione (UE), con Decisione di esecuzione 2017/302 del 15 febbraio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L43 del 21 febbraio 2017, ha stabilito le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (cosiddette “BAT – Best Available Techniques”) concernenti gli allevamenti intensivi di pollame e di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Le migliori tecniche disponibili (BAT) sono definite come la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio tesi ad evitare o a ridurre le emissioni e l'impatto di determinate attività produttive sull'ambiente.

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni, da parte delle autorità competenti, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), tuttavia non sono prescrittive né esaustive. È possibile avvalersi di altre tecniche che garantiscano un livello almeno equivalente di protezione dell'ambiente.

Sono interessati alla sopra citata Decisione di esecuzione europea gli allevamenti intensivi con più di 40.000 posti pollame, con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) o con più di 750 posti scrofe.

In particolare le conclusioni sulle BAT riguardano i seguenti processi e attività che si svolgono nell'azienda agricola:

- Gestione alimentare di pollame e suini;
- Preparazione dei mangimi (macinazione, miscelazione e stoccaggio);
- Allevamento (stabulazione) di pollame e suini;
- Raccolta e stoccaggio degli effluenti di allevamento;
- Trattamento degli effluenti di allevamento;
- Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento;
- Deposito delle carcasse.

Le conclusioni sulle BAT non riguardano l'attività di smaltimento delle carcasse.

Collegamento alla [DECISIONE DI ESECUZIONE \(UE\) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017](#)

ZOOTECNIA – MISURE DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS DELLA BLU TONGUE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Il Ministero della Salute ha pubblicato il dispositivo dirigenziale n. 6478 del 10/03/2017 relativo alle misure di controllo ed eradicazione per contenere il virus della Blue tongue (febbre catarrale degli ovini) nel territorio nazionale che sostituisce il dispositivo dirigenziale prot. 5662 del 14 marzo 2014 e successive modifiche e integrazioni.

GRANDI COLTURE: POLIZZA AGEVOLATA FRUMENTO

Il Decreto ministeriale inerente al piano assicurativo agricolo 2017 prevede, all'art. 3, comma 4, **in via sperimentale**, e solo per il frumento duro e tenero, una copertura anche per eventuali variazioni negative di prezzo.

Tale polizza, aggiuntiva rispetto alle garanzie tradizionali contro le avversità, è uno strumento assicurativo sperimentale che va a coprire la perdita di ricavo, ossia la combinazione tra la perdita di rese e la riduzione del prezzo. Il budget con il quale si coprirà il costo del 65% delle polizze è pari a 10 milioni di euro per il 2017, come stanziati dall'art. 13, comma 2 bis, del Decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con la Legge 1° dicembre 2016, n. 225. La soglia di danno è stata abbassata al 20%.

Maggiori informazioni al seguente link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10925>

LATTIERO – CASEARIO: BANDO PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA FORMAGGI PER AIUTI ALIMENTARI

AGEA ha pubblicato il bando di gara europeo n. 19826 del 6 marzo 2017 per la fornitura di formaggi D.O.P. destinata in aiuto alimentare agli indigenti in Italia.

Il contratto prevede la fornitura di Formaggi d.o.p. in confezioni da 250/350 gr., mediante una gara che prevede nei 4 lotti un assortimento tra i formaggi d.o.p. come di seguito specificati: Grana Padano D.O.P. e/o Parmigiano Reggiano D.O.P. (55% del quantitativo totale offerto), Asiago d'allevo D.O.P (45%) e Pecorino Romano D.O.P. (55%) e Provolone Valpadana dolce D.O.P. (45%)

L'importo complessivo spendibile per l'intera gara è pari a € 12.980.750,00, esclusa l'IVA 4%, ripartito nei quattro lotti geografici (massimali contrattuali) come segue:

Lotto 1 - Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - € 2.985.000,00;

Lotto 2 - Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Lazio - € 3.164.000,00;

Lotto 3 - Sardegna, Campania e Basilicata; € 3.071.750,00;

Lotto 4 - Puglia, Calabria e Sicilia. € 3.760.000,00.

L'offerta economica e la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, deve essere consegnata all'AGEA entro le ore 12:00 del giorno **13 aprile 2017**.

La documentazione reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=54510216&idpage=6594158&indietro=Home>

Informazioni tecniche e proposizione di quesiti scritti all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it.

Gli articoli e le informazioni riportate sul presente documento sono prodotti in stretta collaborazione con lo Sportello In Campo di Confcooperative Belluno e Treviso.

Per maggiori informazioni chiamaci allo 0422/910936 o scrivici a incampo.bltv@confcooperative.it.

Puoi trovarci anche su Facebook:

